

Imposte

Rebus regime transitorio della riforma per i trust già istituiti

Decreto in vigore dal 3 ottobre, ma norme efficaci a partire dal 1° gennaio 2025

di *Angelo Chianale e Andrea Vasapolli*

24 Ottobre 2024

Il [Dlgs 18 settembre 2024, n. 139](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, reca disposizioni per la razionalizzazione di varie imposte indirette, tra le quali l'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal [Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346](#) («Tus»). Il provvedimento in oggetto ha disciplinato la rilevanza dei trust ai fini di tale imposta, prevedendo anche un regime transitorio la cui finalità è di estendere l'applicazione delle nuove disposizioni ai trust istituiti prima della sua emanazione. L'incrocio di talune disposizioni del decreto, tuttavia, genera un'area di incertezza interpretativa.

Osserviamo, in particolare, che l'[articolo 11 del Dlgs 139/2024](#) prevede che il decreto «entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», avvenuta in data 2 ottobre 2024. Pertanto esso è entrato in vigore il successivo 3 ottobre. Al tempo stesso l'[articolo 9, comma 3](#), del medesimo provvedimento stabilisce che «le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data».

Data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e data dalla quale le stesse hanno effetto sono due nozioni diverse e difatti vengono disciplinate in due diversi articoli.

Con riferimento ai trust il regime transitorio, volto a consentire l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai trust già istituiti, è disciplinato dall'[ultimo comma del nuovo articolo 4-bis del Tus](#) (introdotto dall'[articolo 1, comma 1, lettera e, del Dlgs 139/2024](#)). Vi si prevede che le disposizioni dell'articolo 4-bis «si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione», non a quelli già istituiti alla data in cui ha effetto lo stesso articolo 4-bis.

Tale previsione normativa, ponendo come data di riferimento quella di entrata in vigore della nuova disposizione fa riferimento al 3 ottobre 2024 e non al 1° gennaio 2025, non essendo quest'ultima la data di entrata in vigore bensì la data dalla quale le nuove regole hanno effetto.

In altre parole, sulla base di una interpretazione letterale le nuove disposizioni, che avranno effetto dal 1° gennaio 2025, potranno essere applicate anche ai trust istituiti prima del 3 ottobre 2024. Ne consegue che non dovrebbero trovare applicazione nei confronti dei trust istituiti nel periodo compreso tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2024, mentre i trust istituiti dopo tale data ricadranno nell'ambito di applicazione della nuova disciplina.

Rammentiamo che tra le nuove disposizioni vi è anche quella che consente la cosiddetta «tassazione all'entrata» dei trust. È probabile che non fosse questo ciò che voleva l'estensore della legge; tuttavia sembra difficile prescindere dal tenore letterale della nuova norma. In attesa di conoscere l'interpretazione che verrà fornita dall'Amministrazione finanziaria, occorre valutare con attenzione l'istituzione di nuovi trust prima dell'inizio del nuovo anno, che potrebbero non fruire della tassazione in entrata non trovando applicazione, nei loro confronti, il regime transitorio.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust ProjectP.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]Il Sole
24 ORE